



**AGENZIA DELLE ENTRATE**

# **MODELLO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AUTOMATICA DI REDDITI D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO MEDIANTE AUTOLIQUIDAZIONE**

**Comunicazione ai sensi dell'art. 7 comma 15  
della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni**

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

<b>I – ISTRUZIONI GENERALI</b>	<b>2</b>
1. Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione	2
2. Reperibilità del modello	3
<b>II – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>III – MODALITÀ DI COMPILAZIONE</b>	<b>3</b>
1. Frontespizio	4
2. Quadro A – Periodo d'imposta 1997	5
3. Quadro B – Periodo d'imposta 1998	5
4. Quadro C – Periodo d'imposta 1999	9
5. Quadro D – Periodo d'imposta 2000	13
6. Quadro E – Periodo d'imposta 2001	17
7. Quadro EE – Periodo d'imposta 2002	21
8. Quadro F – Definizione automatica da parte dei titolari di reddito agrario e di imprese di allevamento	25
9. Quadro G – Prospetto degli importi autoliquidati	26
<b>TABELLE</b>	<b>28</b>

## I – ISTRUZIONI GENERALI

### 1. SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La presente comunicazione, prevista dall'art. 7, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, di seguito "legge", deve essere presentata dai soggetti che si avvalgono della definizione automatica disciplinata dal medesimo articolo 7 e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 febbraio 2003, di seguito "D.M."

Con il D.M. emanato ai sensi dell'art. 7, comma 14, della legge sono definite:

- le modalità di determinazione dei maggiori ricavi e compensi rilevanti ai fini della definizione automatica da parte dei titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri, nonché da parte dei medesimi soggetti cui non si applicano le predette metodologie;
- i criteri per la determinazione delle maggiori imposte (IRPEF e relative addizionali, IRPEG, IRAP e IVA);
- le modalità per l'individuazione delle somme dovute ai fini della definizione automatica da parte degli imprenditori agricoli e delle imprese di allevamento.

L'esplicito richiamo alle medesime modalità di definizione contenuto nel comma 44 dell'art. 2, della Legge n. 350 del 2003 rende applicabile, anche per l'anno d'imposta 2002, quanto previsto dal citato decreto.

Per la corretta definizione automatica si rinvia pertanto al contenuto del predetto decreto consultabile nei siti Internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Le richiamate norme sono state oggetto di successive modifiche ad opera dei seguenti provvedimenti:**

- **decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, non convertito;**
- **decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212;**
- **articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;**
- **articolo 2, commi da 44 a 51 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);**
- **decreto ministeriale 16 gennaio 2004;**
- **articolo 23-decies della legge 27 febbraio 2004, n. 47.**

**Con le suddette disposizioni modificative, è stata tra l'altro introdotta la possibilità di definire in via automatica i redditi di impresa e di lavoro autonomo anche relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002.**

**Il presente modello può essere pertanto utilizzato da coloro che intendono:**

- **accedere per la prima volta alla definizione di cui all'art. 7;**
- **definire redditi relativi a periodi d'imposta che non sono stati oggetto di una precedente comunicazione.**

La definizione può riguardare una o più annualità dal 1997 al 2002, per le quali le prescritte dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003.

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione i seguenti soggetti:

- esercenti attività d'impresa ovvero arti o professioni;
- persone fisiche titolari dei suddetti redditi prodotti in forma associata;
- imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del TUIR;
- imprese di allevamento di cui all'art. 78 del TUIR.

Si precisa che le persone fisiche, soci o associati, i collaboratori dell'impresa familiare nonché i coniugi dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, non devono effettuare la comunicazione relativamente alla definizione dei redditi prodotti in forma associata nei seguenti casi:

- per il periodo d'imposta 1997 qualora i soggetti partecipati e i titolari delle imprese familiari e delle aziende coniugali abbiano definito i redditi d'impresa e di lavoro autonomo con il versamento dell'importo pari a 300 euro previsto dal comma 5 dell'art. 7 della legge;

## Istruzioni per la compilazione

- per i periodi d'imposta 1998 – 2002 qualora gli stessi soggetti, "congrui e coerenti" sulla base degli studi di settore ovvero "congrui" sulla base dei parametri, ovvero "congrui e non coerenti" sulla base degli studi di settore abbiano definito i redditi d'impresa e di lavoro autonomo con il versamento dell'importo, rispettivamente, pari a 300 o 600 euro previsti dal comma 6 del predetto articolo 7.

La comunicazione deve essere redatta in conformità al presente modello e conservata a cura del contribuente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi indicati, unitamente alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la ricezione in via telematica.

## 2. REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.

È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

## II – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione della definizione deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento.

La trasmissione dei dati contenuti nel modello di comunicazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, se la comunicazione è relativa ad un soggetto che appartiene ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui al comma 3 dell'art. 3 del D. P. R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
- avvalendosi di un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate al quale ciascun contribuente può consegnare la comunicazione compilata e debitamente sottoscritta.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione tramite un intermediario, quest'ultimo deve rilasciare al contribuente l'originale della comunicazione, i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Si ricorda che la comunicazione della definizione automatica si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione della stessa Agenzia che attesta l'avvenuto ricevimento.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata secondo le specifiche tecniche approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

## III – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il modello di comunicazione è composto da:

- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi del soggetto che effettua la comu-

## Istruzioni per la compilazione

nicazione, del rappresentante, dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica nonché il campo per la sottoscrizione della comunicazione, con l'indicazione delle annualità interessate e dei redditi definiti;

- il quadro A, relativo alla definizione automatica dei redditi per l'anno 1997;
- il quadro B, relativo alla definizione automatica dei redditi per l'anno 1998;
- il quadro C, relativo alla definizione automatica dei redditi per l'anno 1999;
- il quadro D, relativo alla definizione automatica dei redditi per l'anno 2000;
- il quadro E, relativo alla definizione automatica dei redditi per l'anno 2001;
- il quadro EE, relativo alla definizione automatica dei redditi per l'anno 2002;
- il quadro F, relativo alla definizione automatica da parte degli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del TUIR e dei titolari di imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del TUIR, per gli anni 1998-2002;
- il quadro G, relativo al prospetto degli importi autoliquidati per ciascuna annualità oggetto di definizione e ai dati del versamento effettuato.

Si precisa che devono essere compilati solamente i quadri relativi ai periodi d'imposta oggetto di definizione.

Si precisa inoltre che non devono essere riproposti i quadri relativi ad annualità già definite, oggetto di precedenti comunicazioni.

I soggetti cui si applicano esclusivamente le disposizioni previste dall'art. 7, comma 6 (soggetti "congrui e coerenti" ovvero "congrui e non coerenti" sulla base dell'applicazione degli studi di settore, nonché soggetti "congrui" sulla base dell'applicazione dei parametri) devono compilare in ciascun quadro, relativamente ai periodi d'imposta interessati e ai redditi oggetto di definizione automatica, i seguenti righe:

Sezione	Impresa	Lavoro autonomo
Elementi per l'autoliquidazione	B1, C1, D1, E1, EE1 colonne 1 e 2,	B2, C2, D2, E2, EE2 - colonne 1 e 2;
Redditi definiti e metodologie applicate (studi di settore o parametri)	B6, C6, D6, E6, EE6 B10, C10, D10, E10, EE10 B11, C11, D11, E11, EE11 B12, C12, D12, E12, EE12 B13, C13, D13, E13, EE13	B8, C8, D8 E8, EE8 B10, C10, D10, E10, EE10 D11, E11, EE11 B12, C12, D12, E12, EE12 D13, E13, EE13
Prospetto degli importi autoliquidati	Da G1 a G6, G6-bis, G7 e G8	

I titolari esclusivamente di reddito agrario e di imprese di allevamento che definiscono una o più annualità devono compilare solamente i quadri F e G.

Tutti gli importi da indicare nella comunicazione vanno espressi in unità di euro, con arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a detto limite (ad esempio: euro 3.230,50 diventa euro 3.231; euro 3.230,49 diventa euro 3.230).

## 1. FRONTESPIZIO

### *Dati relativi al contribuente*

Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e, se attribuito, il numero di partita IVA nonché il cognome e nome o la denominazione del soggetto cui si riferisce la definizione automatica. Lo stesso codice fiscale va riportato in alto a destra di ciascun quadro compilato della comunicazione.

### *Persone fisiche*

Riportare, se persona fisica, data e luogo di nascita, sesso, residenza anagrafica e gli altri dati richiesti.

### *Altri soggetti*

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale. Relativamente alla natura giuridica, il codice da indicare deve essere desunto dalle tabelle A e B che vengono riportate in coda alle istruzioni.

## Istruzioni per la compilazione

### *Operazioni straordinarie*

Nel caso in cui siano state effettuate operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione, ecc), va riportato il codice fiscale ed il numero della partita Iva del soggetto che effettua la comunicazione nonché la data dell'operazione.

Ad esempio in caso di operazione di fusione per incorporazione, nella sezione "Dati relativi al contribuente" vanno indicati i dati della società incorporata cui si riferisce la definizione automatica, mentre nella sezione "Operazioni straordinarie" vanno riportati i dati del soggetto risultante dalla fusione che effettua la comunicazione.

### *Dati relativi al rappresentante o a chi presenta la comunicazione per altro soggetto*

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o ente che effettua la comunicazione o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive la comunicazione. Per quanto riguarda il "codice carica" si rinvia alla elencazione riportata nella tabella C in coda alle istruzioni.

Questa sezione deve essere compilata, altresì, dai soggetti che presentano la comunicazione in riferimento alla definizione automatica di altro soggetto (erede, tutore, ecc). In questo caso nelle sezioni "Dati relativi al contribuente" e "Persone fisiche" vanno riportati i dati del contribuente cui si riferisce la definizione, mentre nella presente sezione i dati del soggetto che effettua la comunicazione.

### *Sottoscrizione della comunicazione*

Il soggetto che effettua la comunicazione deve barrare le caselle corrispondenti alle tipologie di reddito definito (Impresa, Impresa familiare/Azienda coniugale, Lavoro autonomo, Partecipazione, Imprenditori agricoli/Imprese di allevamento) ed alle annualità di riferimento; con la sottoscrizione il contribuente conferma i dati e gli elementi contenuti nella comunicazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

### *Impegno alla presentazione telematica*

Gli intermediari abilitati alla trasmissione sono tenuti a rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, va riportata nella presente sezione; deve essere indicato altresì, barrando la relativa casella, se la comunicazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

## 2. QUADRO A - PERIODO D'IMPOSTA 1997

Il soggetto che si avvale della definizione automatica per il periodo d'imposta 1997 deve barrare la casella in corrispondenza del **rigo A1**.

## 3. QUADRO B - PERIODO D'IMPOSTA 1998

Il quadro si compone di quattro sezioni:

- elementi per l'autoliquidazione;
- redditi definiti e metodologie applicate;
- calcolo delle maggiori imposte;
- contributi previdenziali.

### SEZIONE ELEMENTI PER L'AUTOLIQUIDAZIONE

Nella sezione vanno indicati i dati, relativi all'anno 1998, utilizzati dal contribuente per l'autoliquidazione delle somme dovute per la definizione. I soggetti che definiscono esclusivamente redditi prodotti in forma associata, sulla base della comunicazione dei soggetti partecipati, devono compilare solamente il **rigo B3**.

Nel **rigo B1** i soggetti che definiscono redditi d'impresa devono indicare:

- nella **colonna 1**, i ricavi dichiarati comprensivi degli eventuali importi indicati ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore e dei parametri. In caso di esercizio di più attività, in presenza di contabilità separate va indicata la somma complessiva dei ricavi;
- nella **colonna 2**, l'eventuale importo dichiarato ai fini dell'adeguamento;

## Istruzioni per la compilazione

- nella **colonna 3**, i complessivi redditi dichiarati relativi alle sole attività esercitate cui non si applicano gli studi di settore ed i parametri, per le quali sono utilizzate le metodologie di determinazione dei maggiori ricavi sulla base delle tabelle di redditività di cui all'art. 4 del D.M..

Nel **rigo B2** i soggetti che definiscono redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti o di professioni devono indicare:

- nella **colonna 1**, i compensi dichiarati comprensivi degli eventuali importi indicati ai fini dell'adeguamento alle risultanze dei parametri;
- nella **colonna 2**, l'eventuale importo dichiarato ai fini dell'adeguamento;
- nella **colonna 3**, i complessivi redditi dichiarati relativi alle sole attività esercitate cui non si applicano i parametri, per le quali sono utilizzate le metodologie di determinazione dei maggiori compensi sulla base delle tabelle di redditività di cui all'art. 4 del D.M..

Nel **rigo B3** indicare:

- nella **colonna 1**, il reddito imponibile tassato ordinariamente dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- nella **colonna 2**, l'imposta lorda dichiarata relativa al reddito indicato nella **colonna 1**.

Nel **rigo B4** deve essere barrata la casella **"Esente"** dai soli contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, avendo registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 28, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 ed art. 8, primo comma, quarto periodo del D.P.R. n. 322 del 1998). Conseguentemente, non essendo dovuta l'IVA sui maggiori ricavi e compensi di cui al **rigo B19**, tali contribuenti non devono compilare il successivo **rigo B5**.

Nel **rigo B5** indicare:

- nella **colonna 1 "Volume d'affari"**, il volume d'affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- nella **colonna 2 "Altre operazioni IVA"**, l'ammontare delle altre eventuali operazioni effettuate che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, rientranti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 nelle seguenti tipologie:
  - operazioni imponibili SIAE (art. 74, quinto comma, sesto dal 20/10/1998);
  - operazioni per le quali ha avuto effetto la dispensa di cui all'art. 36-bis del citato D.P.R.;
  - operazioni fuori campo IVA di cui agli articoli 2, ultimo comma, 3, quarto comma, 7, e 74 primo comma;
- nella **colonna 3 "Altra IVA"**, l'imposta relativa alle eventuali cessioni di beni ammortizzabili e ai passaggi interni e quella detraibile forfetariamente (regimi speciali IVA e citato art. 74, quinto comma, sesto dal 20/10/1998);
- nella **colonna 4 "IVA S.I.A.E."**, l'imposta relativa alle eventuali operazioni di cui all'art. 74, quinto comma (sesto dal 20/10/1998), del D.P.R. n. 633 del 1972, al lordo delle detrazioni;
- nella **colonna 5 "IVA sulle operazioni imponibili"**, l'imposta dichiarata relativa alle operazioni imponibili.

## SEZIONE REDDITI DEFINITI E METODOLOGIE APPLICATE

Nella sezione devono essere indicati i dati relativi ai redditi oggetto di definizione nonché le metodologie applicate per la determinazione dei maggiori ricavi e compensi.

Le persone fisiche che definiscono esclusivamente redditi prodotti in forma associata, sulla base della comunicazione dei soggetti partecipati, devono compilare solamente i **rigi** da **B16** a **B21** con esclusione del **rigo B19**.

Nel **rigo B6** la **casella 1** deve essere barrata in caso di definizione automatica del reddito d'impresa.

Indicare:

- nella **colonna 2**, il codice relativo all'attività esercitata, corrispondente a quello indicato nella dichiarazione per il periodo d'imposta 1998;
- nelle **colonne 3, 4 e 5**, i codici delle eventuali altre attività esercitate per le quali è stata tenuta contabilità separata.

Il **rigo B7**, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che utilizzano la metodologia di determinazione dei maggiori ricavi di cui all'art. 4 del D.M.. Nelle **colonne 1, 2, 3 e 4** vanno riportati i gruppi omogenei relativi alle attività indicate nelle **colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo B6**, desunti dagli allegati A e B del medesimo decreto, consultabili nei siti Internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## Istruzioni per la compilazione

Nel **rigo B8** la **casella 1** deve essere barrata in caso di definizione automatica dei redditi di lavoro autonomo.

Indicare:

- nella **colonna 2**, il codice relativo all'attività esercitata, corrispondente a quello indicato nella dichiarazione per il periodo d'imposta 1998;
- nelle **colonne 3, 4 e 5** i codici relativi ad eventuali altre attività esercitate.

Il **rigo B9**, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che utilizzano la metodologia di determinazione dei maggiori compensi di cui all'art. 4 del D.M..

Nelle colonne **1, 2, 3 e 4** vanno riportati i gruppi omogenei relativi alle attività indicate nelle **colonne 2, 3, 4 e 5** del **rigo B8** desunti dagli allegati A e B del medesimo decreto.

Nel **rigo B10** barrare le caselle corrispondenti alle metodologie utilizzate per la determinazione dei maggiori ricavi e/o compensi ai fini della definizione automatica mediante autoliquidazione.

Si precisa che:

- la **casella 1 "Studi di settore"** deve essere barrata dai soggetti che determinano i maggiori ricavi utilizzando il software "GE.RI.CO.", secondo le disposizioni previste dall'art. 2 del D.M.;
- la **casella 2 "Parametri"** deve essere barrata dai soggetti che determinano i maggiori ricavi e/o compensi utilizzando il software "Parametri" secondo le disposizioni previste dall'art. 3 del D.M.;
- la **casella 3 "Tabelle di redditività"** deve essere barrata dai soggetti, cui non si applicano gli studi di settore ed i parametri, che determinano i maggiori ricavi e/o compensi secondo le disposizioni previste dall'art. 4 del D.M..

Tale casella dovrà essere barrata anche dalle persone fisiche che, sulla base delle disposizioni dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno determinato i redditi di impresa o di lavoro autonomo in maniera "forfetaria".

Nel **rigo B11**, i soggetti che si avvalgono della metodologia "studi di settore", devono indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello studio di settore applicato;
- nelle **colonne 2, 3 e 4**, i codici degli eventuali ulteriori studi applicati.

Il **rigo B12** deve essere compilato dai soggetti che risultano "congrui" ai fini degli studi di settore o dei parametri.

In particolare i contribuenti devono barrare:

- la **casella 1**, se titolari di reddito d'impresa ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, ricavi di ammontare non inferiore a quello puntuale di riferimento calcolato dall'applicazione "GE.RI.CO.";
- la **casella 2**, se titolari di reddito d'impresa ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, ricavi di ammontare non inferiore al valore determinato sulla base dei parametri, ridotto del fattore di adeguamento;
- la **casella 3**, se titolari di reddito di lavoro autonomo ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, compensi di ammontare non inferiore al valore determinato sulla base dei parametri, ridotto del fattore di adeguamento.

Nel **rigo B13** devono barrare la **casella 1** i contribuenti esercenti attività d'impresa che hanno applicato la metodologia degli studi di settore, per i quali il software "GE.RI.CO." non ha riscontrato anomalie negli indici di coerenza economica.

Nel **rigo B14** barrare:

- la **casella 1**, se in dichiarazione è stata indicata l'esistenza di cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore;
- la **casella 2**, se in dichiarazione è stata indicata l'esistenza di cause di esclusione dall'applicazione dei parametri.

Nel **rigo B15**, la **casella 1** deve essere barrata se in dichiarazione è stata indicata la presenza di cause di inapplicabilità degli studi di settore.

Nel **rigo B16** barrare la **casella 1** nel caso di definizione di redditi prodotti in forma associata.

Nei **righe B17 e B18, colonne 1 e 2** indicare i codici fiscali delle società o associazioni partecipate nonché dei titolari di impresa familiare o azienda coniugale.

Nel **rigo B19** riportare la somma dei maggiori ricavi e/o compensi determinati mediante l'applicazione delle metodologie indicate nel **rigo B10**, comunque non inferiore agli importi minimi previsti dalla legge per ciascuna tipologia di reddito, pari a 600 euro per le persone fisiche e



## Istruzioni per la compilazione

a 1.500 euro per gli altri soggetti. Qualora la definizione sia effettuata dal titolare dell'impresa familiare o azienda coniugale, l'adeguamento dei maggiori ricavi al suddetto importo minimo di 600 euro è operato esclusivamente da parte di tale soggetto; in tal caso, nel **rigo B19** indicare la differenza tra i maggiori ricavi minimi (600 euro) e la quota attribuibile, ai fini della definizione automatica dei relativi redditi di partecipazione, ai collaboratori o al coniuge in relazione ai soli maggiori ricavi determinati sulla base della metodologia indicata nel **rigo B10**.

Il **rigo B20** deve essere compilato solo dai soggetti che hanno barrato la **casella 1** del **rigo B16** e/o compilato il **rigo B19**. In presenza di perdite d'esercizio ovvero a riporto da precedenti esercizi, dedotte nella dichiarazione, indicare le componenti reddituali compensate con le perdite stesse. Tali componenti reddituali costituiscono incremento della base imponibile ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. M..

Nel **rigo B21**, i contribuenti che definiscono redditi prodotti in forma associata, devono indicare l'ammontare dei maggiori redditi a loro imputabili in base alla definizione automatica effettuata dai soggetti partecipati.

## SEZIONE CALCOLO DELLE MAGGIORI IMPOSTE

Nella sezione vanno indicati i dati relativi al calcolo delle maggiori imposte determinate secondo l'art. 5 del D. M..

Nel **rigo B22 "IRPEF"** indicare:

- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IRPEF pari alla somma degli importi indicati ai **rigi B19, B20 e B21**;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta dovuta, pari alla differenza tra l'imposta lorda a determinazione ordinaria, calcolata applicando le aliquote vigenti al reddito imponibile rideterminato (reddito imponibile a tassazione ordinaria dichiarato incrementato dell'importo di **colonna 3** del **rigo B22**), e l'imposta lorda a determinazione ordinaria dichiarata.

Nel **rigo B23 "Addizionale regionale"** indicare:

- nella **colonna 1** il codice della regione di residenza al 31 dicembre 1998 (vedasi tabella D riportata in coda alle istruzioni);
- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in vigore per il periodo d'imposta 1998;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile pari alla somma degli importi indicati ai **rigi B19, B20 e B21**;
- nella **colonna 4**, la maggiore addizionale regionale determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota riportata nella **colonna 2**.

Nel **rigo B24 "IRPEG"** indicare:

- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'imposta sulle persone giuridiche in vigore per il periodo d'imposta 1998;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IRPEG pari alla somma degli importi indicati ai **rigi B19 e B20**;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta sul reddito delle persone giuridiche determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota riportata nella **colonna 2**.

Nel **rigo B25 "IRAP"** indicare:

- nella **colonna 1**, il codice della regione prevalente. Si ricorda che ai fini IRAP per regione prevalente si intende quella in cui è stato realizzato il maggior valore della produzione netta;
- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'IRAP in vigore per il periodo d'imposta 1998;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IRAP pari ai maggiori ricavi o compensi indicati al **rigo B19**. Per il titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale il maggiore imponibile IRAP è pari ai complessivi maggiori ricavi al lordo della quota attribuibile, ai fini della definizione automatica dei relativi redditi di partecipazione, ai collaboratori o al coniuge;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta regionale sulle attività produttive determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota indicata nella **colonna 2**.

Nel **rigo B26 "IVA"** indicare:

- nella **colonna 2**, l'aliquota media IVA risultante dal seguente rapporto sulla base dei dati desunti dal **rigo B5**:

$$\text{Aliquota media} = \frac{\text{IVA operazioni imponibili (col.5)} + \text{IVA SIAE (col. 4)} - \text{Altra IVA (col. 3)}}{\text{Volume d'affari (col. 1)} + \text{Altre operazioni IVA (col.2)}}$$



## Istruzioni per la compilazione

- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IVA pari all'importo indicato nel **rigo B19**. Per il titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale il maggiore imponibile IVA è pari ai complessivi maggiori ricavi al lordo della quota attribuibile, ai fini della definizione automatica dei relativi redditi di partecipazione, ai collaboratori o al coniuge;
  - nella **colonna 4**, la maggiore imposta sul valore aggiunto ottenuta applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota media indicata nella **colonna 2**.
- Nel **rigo B27** riportare la somma degli importi indicati **nella colonna 4** dei **rigi** da **B22** a **B26**.

## SEZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La sezione deve essere compilata dalle persone fisiche per le quali la definizione dei redditi di impresa o di lavoro autonomo, anche prodotti in forma associata rileva ai fini contributivi sulla base della disposizione normativa contenuta nell'articolo 7 comma 9, della legge.

Al riguardo si precisa che:

- per il calcolo dei contributi previdenziali la definizione automatica rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso e non sono dovuti interessi e sanzioni;
- i maggiori contributi dovuti devono essere versati secondo le ordinarie modalità previste dai singoli Enti, Casse o Istituti previdenziali.

Nei **rigi** da **B28** a **B32**:

- indicare in **colonna 1**, i codici fiscali dell'Ente o della Cassa o Istituto previdenziale;
- la **casella 2 "Posizioni plurime"** va barrata dal titolare di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria nonché dai soggetti iscritti contestualmente a più gestioni previdenziali;
- nella **colonna 3**, indicare il maggiore imponibile contributivo;
- nella **colonna 4**, indicare i maggiori contributi determinati in base alle aliquote vigenti per l'anno 1998.

## 4. QUADRO C – PERIODO D'IMPOSTA 1999

Il quadro si compone di quattro sezioni:

- elementi per l'autoliquidazione;
- redditi definiti e metodologie applicate;
- calcolo delle maggiori imposte;
- contributi previdenziali.

### SEZIONE ELEMENTI PER L'AUTOLIQUIDAZIONE

Nella sezione vanno indicati i dati, relativi all'anno 1999, utilizzati dal contribuente per l'autoliquidazione delle somme dovute per la definizione. I soggetti che definiscono esclusivamente redditi prodotti in forma associata, sulla base della comunicazione dei soggetti partecipati, devono compilare solamente il **rigo C3**.

Nel **rigo C1** i soggetti che definiscono redditi d'impresa devono indicare:

- nella **colonna 1**, i ricavi dichiarati comprensivi degli eventuali importi indicati ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri. In caso di esercizio di più attività, in presenza di contabilità separate va indicata la somma complessiva dei ricavi;
- nella **colonna 2**, l'eventuale importo dichiarato ai fini dell'adeguamento;
- nella **colonna 3**, i complessivi redditi dichiarati relativi alle sole attività esercitate cui non si applicano gli studi di settore ed i parametri, per le quali sono utilizzate le metodologie di determinazione dei maggiori ricavi sulla base delle tabelle di redditività di cui all'art. 4 del D.M..

Nel **rigo C2** i soggetti che definiscono redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti o di professioni devono indicare:

- nella **colonna 1**, i compensi dichiarati comprensivi degli eventuali importi indicati ai fini dell'adeguamento alle risultanze dei parametri;
- nella **colonna 2**, l'eventuale importo dichiarato ai fini dell'adeguamento;
- nella **colonna 3**, i complessivi redditi dichiarati relativi alle sole attività esercitate cui non si applicano i parametri, per le quali sono utilizzate le metodologie di determinazione dei maggiori compensi sulla base delle tabelle di redditività di cui all'art. 4 del D.M..

## Istruzioni per la compilazione

Nel **rigo C3** indicare:

- nella **colonna 1**, il reddito imponibile tassato ordinariamente dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- nella **colonna 2**, l'imposta lorda dichiarata relativa al reddito indicato nella **colonna 1**.

Nel **rigo C4** deve essere barrata la casella "**Esente**" dai soli contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, avendo registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 8, primo comma, quarto periodo del D.P.R. n. 322 del 1998). Conseguentemente, non essendo dovuta l'IVA sui maggiori ricavi e compensi di cui al **rigo C19**, tali contribuenti non devono compilare il successivo **rigo C5**.

Nel **rigo C5** indicare:

- nella **colonna 1 "Volume d'affari"**, il volume d'affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- nella **colonna 2 "Altre operazioni IVA"**, l'ammontare delle altre eventuali operazioni effettuate che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, rientranti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 nelle seguenti tipologie:
  - operazioni imponibili SIAE (art. 74, sesto comma);
  - operazioni per le quali ha avuto effetto la dispensa di cui all'art. 36-bis del citato D.P.R.;
  - operazioni fuori campo IVA di cui agli articoli 2, ultimo comma, 3, quarto comma, 7, e 74 primo comma;
- nella **colonna 3 "Altra IVA"**, l'imposta relativa alle eventuali cessioni di beni ammortizzabili e ai passaggi interni e quella detraibile forfetariamente (regimi speciali IVA e citato art. 74, sesto comma);
- nella **colonna 4 "IVA S.I.A.E."**, l'imposta relativa alle eventuali operazioni di cui all'art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, al lordo delle detrazioni;
- nella **colonna 5 "IVA sulle operazioni imponibili"**, l'imposta dichiarata relativa alle operazioni imponibili.

## SEZIONE REDDITI DEFINITI E METODOLOGIE APPLICATE

Nella sezione devono essere indicati i dati relativi ai redditi oggetto di definizione nonché le metodologie applicate per la determinazione dei maggiori ricavi e compensi.

Le persone fisiche che definiscono esclusivamente redditi prodotti in forma associata, sulla base della comunicazione dei soggetti partecipati, devono compilare solamente i **righe** da **C16** a **C21** con esclusione del **rigo C19**.

Nel **rigo C6** la **casella 1** deve essere barrata in caso di definizione automatica del reddito d'impresa. Indicare:

- nella **colonna 2**, il codice relativo all'attività esercitata, corrispondente a quello indicato nella dichiarazione per il periodo d'imposta 1999;
- nelle **colonne 3, 4 e 5**, i codici delle eventuali altre attività esercitate per le quali è stata tenuta contabilità separata.

Il **rigo C7**, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che utilizzano la metodologia di determinazione dei maggiori ricavi di cui all'art. 4 del citato D.M.. Nelle **colonne 1, 2, 3 e 4** vanno riportati i gruppi omogenei relativi alle attività indicate nelle **colonne 2, 3, 4 e 5** del **rigo C6**, desunti dagli allegati A e B del medesimo decreto, consultabili nei siti Internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Nel **rigo C8** la **casella 1** deve essere barrata in caso di definizione automatica dei redditi di lavoro autonomo.

Indicare:

- nella **colonna 2**, il codice relativo all'attività esercitata, corrispondente a quello indicato nella dichiarazione per il periodo d'imposta 1999;
- nelle **colonne 3, 4 e 5** i codici relativi ad eventuali altre attività esercitate.

Il **rigo C9**, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che utilizzano la metodologia di determinazione dei maggiori compensi di cui all'art. 4 del citato D.M..

Nelle **colonne 1, 2, 3 e 4** vanno riportati i gruppi omogenei relativi alle attività indicate nelle **colonne 2, 3, 4 e 5** del **rigo C8**, desunti dagli allegati A e B del medesimo decreto.

Nel **rigo C10** barrare le caselle corrispondenti alle metodologie utilizzate per la determinazione dei maggiori ricavi e/o compensi ai fini della definizione automatica mediante autoliquidazione.

## Istruzioni per la compilazione

Si precisa che:

- la **casella 1 "Studi di settore"** deve essere barrata dai soggetti che determinano i maggiori ricavi utilizzando il software "GE.RI.CO.", secondo le disposizioni previste dall'art. 2 del D.M.;
- la **casella 2 "Parametri"** deve essere barrata dai soggetti che determinano i maggiori ricavi e/o compensi utilizzando il software "Parametri" secondo le disposizioni previste dall'art. 3 del D.M.;
- la **casella 3 "Tabelle di redditività"** deve essere barrata dai soggetti, cui non si applicano gli studi di settore ed i parametri, che determinano i maggiori ricavi e/o compensi secondo le disposizioni previste dall'art. 4 del D.M.  
Tale casella dovrà essere barrata anche dalle persone fisiche che, sulla base delle disposizioni dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno determinato i redditi di impresa o di lavoro autonomo in maniera "forfetaria".

Nel **rigo C11**, i soggetti che si avvalgono della metodologia "studi di settore", devono indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello studio di settore applicato;
- nelle **colonne 2, 3 e 4**, i codici degli eventuali ulteriori studi applicati.

Il **rigo C12** deve essere compilato dai soggetti che risultano "congrui" ai fini degli studi di settore o dei parametri.

In particolare i contribuenti devono barrare:

- la **casella 1**, se titolari di reddito d'impresa ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, ricavi di ammontare non inferiore a quello puntuale di riferimento calcolato dall'applicazione "GE.RI.CO.";
- la **casella 2**, se titolari di reddito d'impresa ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, ricavi di ammontare non inferiore al valore determinato sulla base dei parametri, ridotto del fattore di adeguamento;
- la **casella 3**, se titolari di reddito di lavoro autonomo ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, compensi di ammontare non inferiore al valore determinato sulla base dei parametri, ridotto del fattore di adeguamento.

Nel **rigo C13** devono barrare la **casella 1** i contribuenti esercenti attività d'impresa che hanno applicato la metodologia degli studi di settore, per i quali il software "GE.RI.CO." non ha riscontrato anomalie negli indici di coerenza economica.

Nel **rigo C14** barrare:

- la **casella 1**, se in dichiarazione è stata indicata l'esistenza di cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore;
- la **casella 2**, se in dichiarazione è stata indicata l'esistenza di cause di esclusione dall'applicazione dei parametri.

Nel **rigo C15**, la **casella 1** deve essere barrata se in dichiarazione è stata indicata la presenza di cause di inapplicabilità degli studi di settore.

Nel **rigo C16** barrare la **casella 1** nel caso di definizione di redditi prodotti in forma associata.

Nei **righe C17 e C18, colonne 1 e 2** indicare i codici fiscali delle società o associazioni partecipate nonché dei titolari di impresa familiare o azienda coniugale.

Nel **rigo C19** riportare la somma dei maggiori ricavi e/o compensi determinati mediante l'applicazione delle metodologie indicate nel **rigo C10**, comunque non inferiore agli importi minimi previsti dalla legge per ciascuna tipologia di reddito, pari a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Qualora la definizione sia effettuata dal titolare dell'impresa familiare o azienda coniugale, l'adeguamento dei maggiori ricavi al suddetto importo minimo di 600 euro è operato esclusivamente da parte di tale soggetto; in tal caso, nel **rigo C19** indicare la differenza tra i maggiori ricavi minimi (600 euro) e la quota attribuibile, ai fini della definizione automatica dei relativi redditi di partecipazione, ai collaboratori o al coniuge in relazione ai soli maggiori ricavi determinati sulla base della metodologia indicata nel **rigo C10**.

Il **rigo C20** deve essere compilato solo dai soggetti che hanno barrato la **casella 1** del **rigo C16** e/o compilato il **rigo C19**. In presenza di perdite d'esercizio ovvero a riporto da precedenti esercizi, dedotte nella dichiarazione, indicare le componenti reddituali compensate con le perdite stesse. Tali componenti reddituali costituiscono incremento della base imponibile ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. M..

Nel **rigo C21**, i contribuenti che definiscono redditi prodotti in forma associata, devono indicare l'ammontare dei maggiori redditi a loro imputabili in base alla definizione automatica effettuata dai soggetti partecipati.

**SEZIONE CALCOLO DELLE MAGGIORI IMPOSTE**

Nella sezione vanno indicati i dati relativi al calcolo delle maggiori imposte determinate secondo l'art. 5 del D. M..

Nel **rigo C22 "IRPEF"** indicare:

- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IRPEF pari alla somma degli importi indicati ai **rigi C19, C20 e C21**;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta dovuta, pari alla differenza tra l'imposta lorda a determinazione ordinaria, calcolata applicando le aliquote vigenti al reddito imponibile rideeterminato (reddito imponibile a tassazione ordinaria dichiarato incrementato dell'importo di **colonna 3** del **rigo C22**), e l'imposta lorda a determinazione ordinaria dichiarata.

Nel **rigo C23 "Addizionale regionale"** indicare:

- nella **colonna 1** il codice della regione di residenza al 31 dicembre 1999 (vedasi tabella D riportata in coda alle istruzioni);
- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in vigore per il periodo d'imposta 1999;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile pari alla somma degli importi indicati ai **rigi C19, C20 e C21**;
- nella **colonna 4**, la maggiore addizionale regionale determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota riportata nella **colonna 2**.

Nel **rigo C24 "Addizionale comunale"** indicare:

- nella **colonna 1**, il codice catastale del comune di residenza al 31 dicembre 1999 (vedasi tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO/2000 persone fisiche fascicolo 1);
- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in vigore per il periodo d'imposta 1999;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile pari alla somma degli importi indicati ai **rigi C19, C20 e C21**;
- nella **colonna 4**, la maggiore addizionale comunale determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota riportata nella **colonna 2**.

Nel **rigo C25 "IRPEG"** indicare:

- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'imposta sulle persone giuridiche in vigore per il periodo d'imposta 1999;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IRPEG pari alla somma degli importi indicati ai **rigi C19 e C20**;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta sul reddito delle persone giuridiche determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota riportata nella **colonna 2**.

Nel **rigo C26 "IRAP"** indicare:

- nella **colonna 1**, il codice della regione prevalente. Si ricorda che ai fini IRAP per regione prevalente si intende quella in cui è stato realizzato il maggior valore della produzione netta;
- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'IRAP in vigore per il periodo d'imposta 1999;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IRAP pari ai maggiori ricavi o compensi indicati al **rigo C19**. Per il titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale il maggiore imponibile IRAP è pari ai complessivi maggiori ricavi al lordo della quota attribuibile, ai fini della definizione automatica dei relativi redditi di partecipazione, ai collaboratori o al coniuge;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta regionale sulle attività produttive determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota indicata nella **colonna 2**.

Nel **rigo C27 "IVA"** indicare:

- nella **colonna 2**, l'aliquota media IVA risultante dal seguente rapporto sulla base dei dati desunti dal **rigo C5**:

$$\text{Aliquota media} = \frac{\text{IVA operazioni imponibili (col.5)} + \text{IVA SIAE (col. 4)} - \text{Altra IVA (col. 3)}}{\text{Volume d'affari (col. 1)} + \text{Altre operazioni IVA (col.2)}}$$

- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IVA pari all'importo indicato nel **rigo C19**. Per il titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale il maggiore imponibile IVA è pari ai complessivi maggiori ricavi al lordo della quota attribuibile, ai fini della definizione automatica dei relativi redditi di partecipazione, ai collaboratori o al coniuge;

## Istruzioni per la compilazione

- nella **colonna 4**, la maggiore imposta sul valore aggiunto ottenuta applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota media indicata nella **colonna 2**.

Nel **rigo C28** riportare la somma degli importi indicati **nella colonna 4** dei **righi** da **C22** a **C27**.

## SEZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La sezione deve essere compilata dalle persone fisiche per le quali la definizione dei redditi di impresa o di lavoro autonomo, anche prodotti in forma associata rileva ai fini contributivi sulla base della disposizione normativa contenuta nell'articolo 7 comma 9, della legge.

Al riguardo si precisa che:

- per il calcolo dei contributi previdenziali la definizione automatica rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso e non sono dovuti interessi e sanzioni;
- i maggiori contributi dovuti devono essere versati secondo le ordinarie modalità previste dai singoli Enti, Casse o Istituti previdenziali.

Nei **righi** da **C29** a **C33**:

- indicare in **colonna 1**, i codici fiscali dell'Ente o della Cassa o Istituto previdenziale;
- la **casella 2 "Posizioni plurime"** va barrata dal titolare di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria nonché dai soggetti iscritti contestualmente a più gestioni previdenziali;
- nella **colonna 3**, indicare il maggiore imponibile contributivo;
- nella **colonna 4**, indicare i maggiori contributi determinati in base alle aliquote vigenti per l'anno 1999.

## 5. QUADRO D – PERIODO D'IMPOSTA 2000

Il quadro si compone di quattro sezioni:

- elementi per l'autoliquidazione;
- redditi definiti e metodologie applicate;
- calcolo delle maggiori imposte;
- contributi previdenziali.

### SEZIONE ELEMENTI PER L'AUTOLIQUIDAZIONE

Nella sezione vanno indicati i dati, relativi all'anno 2000, utilizzati dal contribuente per l'autoliquidazione delle somme dovute per la definizione. I soggetti che definiscono esclusivamente redditi prodotti in forma associata, sulla base della comunicazione dei soggetti partecipati, devono compilare solamente il **rigo D3**.

Nel **rigo D1** i soggetti che definiscono redditi d'impresa devono indicare:

- nella **colonna 1**, i ricavi dichiarati comprensivi degli eventuali importi indicati ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri. In caso di esercizio di più attività, in presenza di contabilità separate va indicata la somma complessiva dei ricavi;
- nella **colonna 2**, l'eventuale importo dichiarato ai fini dell'adeguamento;
- nella **colonna 3**, i complessivi redditi dichiarati relativi alle sole attività esercitate cui non si applicano gli studi di settore ed i parametri, per le quali sono utilizzate le metodologie di determinazione dei maggiori ricavi sulla base delle tabelle di redditività di cui all'art. 4 del D.M..

Nel **rigo D2** i soggetti che definiscono redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti o di professioni devono indicare:

- nella **colonna 1**, i compensi dichiarati comprensivi degli eventuali importi indicati ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri;
- nella **colonna 2**, l'eventuale importo dichiarato ai fini dell'adeguamento;
- nella **colonna 3**, i complessivi redditi dichiarati relativi alle sole attività esercitate cui non si applicano gli studi di settore ed i parametri, per le quali sono utilizzate le metodologie di determinazione dei maggiori compensi sulla base delle tabelle di redditività di cui all'art. 4 del D.M..

Nel **rigo D3** indicare:

- nella **colonna 1**, il reddito imponibile tassato ordinariamente dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

## Istruzioni per la compilazione

- nella **colonna 2**, l'imposta lorda dichiarata relativa al reddito indicato nella **colonna 1**.

Nel **rigo D4** deve essere barrata la casella **"Esente"** dai soli contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, avendo registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 8, primo comma, quarto periodo del D.P.R. n. 322 del 1998). Conseguentemente, non essendo dovuta l'IVA sui maggiori ricavi e compensi di cui al **rigo D19**, tali contribuenti non devono compilare il successivo **rigo D5**.

Nel **rigo D5** indicare:

- nella **colonna 1 "Volume d'affari"**, il volume d'affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- nella **colonna 2 "Altre operazioni IVA"**, l'ammontare delle altre eventuali operazioni effettuate che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, rientranti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 nelle seguenti tipologie:
  - operazioni imponibili SIAE (art. 74, sesto comma);
  - operazioni per le quali ha avuto effetto la dispensa di cui all'art. 36-bis del citato D.P.R.;
  - operazioni fuori campo IVA di cui agli articoli 2, ultimo comma, 3, quarto comma, 7, e 74 primo comma;
- nella **colonna 3 "Altra IVA"**, l'imposta relativa alle eventuali cessioni di beni ammortizzabili e ai passaggi interni e quella detraibile forfetariamente (regimi speciali IVA e citato art. 74, sesto comma);
- nella **colonna 4 "IVA S.I.A.E."**, l'imposta relativa alle eventuali operazioni di cui all'art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, al lordo delle detrazioni;
- nella **colonna 5 "IVA sulle operazioni imponibili"**, l'imposta dichiarata relativa alle operazioni imponibili.

## SEZIONE REDDITI DEFINITI E METODOLOGIE APPLICATE

Nella sezione devono essere indicati i dati relativi ai redditi oggetto di definizione nonché le metodologie applicate per la determinazione dei maggiori ricavi e compensi.

Le persone fisiche che definiscono esclusivamente redditi prodotti in forma associata, sulla base della comunicazione dei soggetti partecipati, devono compilare solamente i **rigi** da **D16** a **D21** con esclusione del **rigo D19**.

Nel **rigo D6** la **casella 1** deve essere barrata in caso di definizione automatica del reddito d'impresa.

Indicare:

- nella **colonna 2**, il codice relativo all'attività esercitata, corrispondente a quello indicato nella dichiarazione per il periodo d'imposta 2000;
- nelle **colonne 3, 4 e 5**, i codici delle eventuali altre attività esercitate per le quali è stata tenuta contabilità separata.

Il **rigo D7**, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che utilizzano la metodologia di determinazione dei maggiori ricavi di cui all'art. 4 del citato D.M.. Nelle **colonne 1, 2, 3 e 4** vanno riportati i gruppi omogenei relativi alle attività indicate nelle **colonne 2, 3, 4 e 5** del **rigo D6**, desunti dagli allegati A e B del medesimo decreto, consultabili nei siti Internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Nel **rigo D8** la **casella 1** deve essere barrata in caso di definizione automatica dei redditi di lavoro autonomo.

Indicare:

- nella **colonna 2**, il codice relativo all'attività esercitata, corrispondente a quello indicato nella dichiarazione per il periodo d'imposta 2000;
- nelle **colonne 3, 4 e 5** i codici relativi ad eventuali altre attività esercitate.

Il **rigo D9**, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che utilizzano la metodologia di determinazione dei maggiori compensi di cui all'art. 4 del citato D.M..

Nelle colonne **1, 2, 3 e 4** vanno riportati i gruppi omogenei relativi alle attività indicate nelle **colonne 2, 3, 4 e 5** del **rigo D8** desunti dagli allegati A e B del medesimo decreto.

Nel **rigo D10** barrare le caselle corrispondenti alle metodologie utilizzate per la determinazione dei maggiori ricavi e/o compensi ai fini della definizione automatica mediante auto-liquidazione.

Si precisa che:

- la **casella 1 "Studi di settore"** deve essere barrata dai soggetti che determinano i maggiori ricavi e/o compensi utilizzando il software "GE.RI.CO.", secondo le disposizioni previste dall'art. 2 del D.M.;



## Istruzioni per la compilazione

- la **casella 2 "Parametri"** deve essere barrata dai soggetti che determinano i maggiori ricavi e/o compensi utilizzando il software "Parametri" secondo le disposizioni previste dall'art. 3 del D.M.;
- la **casella 3 "Tabelle di redditività"** deve essere barrata dai soggetti, cui non si applicano gli studi di settore ed i parametri, che determinano i maggiori ricavi e/o compensi secondo le disposizioni previste dall'art. 4 del D.M.  
Tale casella dovrà essere barrata anche dalle persone fisiche che, sulla base delle disposizioni dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno determinato i redditi di impresa o di lavoro autonomo in maniera "forfetaria".

Nel **rigo D11**, i soggetti che si avvalgono della metodologia "studi di settore", devono indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello studio di settore applicato;
- nelle **colonne 2, 3 e 4**, i codici degli eventuali ulteriori studi applicati.

Il **rigo D12** deve essere compilato dai soggetti che risultano "congrui" ai fini degli studi di settore o dei parametri.

In particolare i contribuenti devono barrare:

- la **casella 1**, se titolari di reddito d'impresa ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, ricavi di ammontare non inferiore a quello puntuale di riferimento calcolato dall'applicazione "GE.RI.CO.";
- la **casella 2**, se titolari di reddito di lavoro autonomo ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, compensi di ammontare non inferiore a quello puntuale di riferimento calcolato dall'applicazione "GE.RI.CO.";
- la **casella 3**, se titolari di reddito d'impresa ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, ricavi di ammontare non inferiore al valore determinato sulla base dei parametri, ridotto del fattore di adeguamento;
- la **casella 4**, se titolari di reddito di lavoro autonomo ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, compensi di ammontare non inferiore al valore determinato sulla base dei parametri, ridotto del fattore di adeguamento.

Nel **rigo D13** devono barrare:

- la **casella 1** i contribuenti esercenti attività d'impresa che hanno applicato la metodologia degli studi di settore, per i quali il software "GE.RI.CO." non ha riscontrato anomalie negli indici di coerenza economica;
- la **casella 2** i contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo professionale ed artistico che hanno applicato la metodologia degli studi di settore, per i quali il software "GE.RI.CO." non ha riscontrato anomalie negli indici di coerenza economica.

Nel **rigo D14** barrare:

- la **casella 1**, se in dichiarazione è stata indicata l'esistenza di cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore;
- la **casella 2**, se in dichiarazione è stata indicata l'esistenza di cause di esclusione dall'applicazione dei parametri.

Nel **rigo D15**, la **casella 1** deve essere barrata se in dichiarazione è stata indicata la presenza di cause di inapplicabilità degli studi di settore.

Nel **rigo D16** barrare la **casella 1** nel caso di definizione di redditi prodotti in forma associata.

Nei **righe D17 e D18, colonne 1 e 2** indicare i codici fiscali delle società o associazioni partecipate nonché dei titolari di impresa familiare o azienda coniugale.

Nel **rigo D19** riportare la somma dei maggiori ricavi e/o compensi determinati mediante l'applicazione delle metodologie indicate nel **rigo D10**, comunque non inferiore agli importi minimi previsti dalla legge per ciascuna tipologia di reddito, pari a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Qualora la definizione sia effettuata dal titolare dell'impresa familiare o azienda coniugale, l'adeguamento dei maggiori ricavi al suddetto importo minimo di 600 euro è operato esclusivamente da parte di tale soggetto; in tal caso, nel **rigo D19** indicare la differenza tra i maggiori ricavi minimi (600 euro) e la quota attribuibile, ai fini della definizione automatica dei relativi redditi di partecipazione, ai collaboratori o al coniuge in relazione ai soli maggiori ricavi determinati sulla base della metodologia indicata nel **rigo D10**.

Il **rigo D20** deve essere compilato solo dai soggetti che hanno barrato la **casella 1** del **rigo D16** e/o compilato il **rigo D19**. In presenza di perdite d'esercizio ovvero a riporto da precedenti esercizi, dedotte nella dichiarazione, indicare le componenti reddituali compensate con



## Istruzioni per la compilazione

le perdite stesse. Tali componenti reddituali costituiscono incremento della base imponibile ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. M..

Nel **rigo D21**, i contribuenti che definiscono redditi prodotti in forma associata, devono indicare l'ammontare dei maggiori redditi a loro imputabili in base alla definizione automatica effettuata dai soggetti partecipati.

## SEZIONE CALCOLO DELLE MAGGIORI IMPOSTE

Nella sezione vanno indicati i dati relativi al calcolo delle maggiori imposte determinate secondo l'art. 5 del D. M..

Nel **rigo D22 "IRPEF"** indicare:

- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IRPEF pari alla somma degli importi indicati ai **rigi D19, D20 e D21**;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta dovuta, pari alla differenza tra l'imposta lorda a determinazione ordinaria, calcolata applicando le aliquote vigenti al reddito imponibile rideeterminato (reddito imponibile a tassazione ordinaria dichiarato incrementato dell'importo di **colonna 3** del **rigo D22**), e l'imposta lorda a determinazione ordinaria dichiarata.

Nel **rigo D23 "Addizionale regionale"** indicare:

- nella **colonna 1** il codice della regione di residenza al 31 dicembre 2000 (vedasi tabella D riportata in coda alle istruzioni);
- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in vigore per il periodo d'imposta 2000;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile pari alla somma degli importi indicati ai **rigi D19, D20 e D21**;
- nella **colonna 4**, la maggiore addizionale regionale determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota riportata nella **colonna 2**.

Nel **rigo D24 "Addizionale comunale"** indicare:

- nella **colonna 1**, il codice catastale del comune di residenza al 31 dicembre 2000 (vedasi tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO/2001 persone fisiche fascicolo 1);
- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in vigore per il periodo d'imposta 2000;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile pari alla somma degli importi indicati ai **rigi D19, D20 e D21**;
- nella **colonna 4**, la maggiore addizionale comunale determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota riportata nella **colonna 2**.

Nel **rigo D25 "IRPEG"** indicare:

- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'imposta sulle persone giuridiche in vigore per il periodo d'imposta 2000;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IRPEG pari alla somma degli importi indicati ai **rigi D19 e D20**;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta sul reddito delle persone giuridiche determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota riportata nella **colonna 2**.

Nel **rigo D26 "IRAP"** indicare:

- nella **colonna 1**, il codice della regione prevalente. Si ricorda che ai fini IRAP per regione prevalente si intende quella in cui è stato realizzato il maggior valore della produzione netta;
- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'IRAP in vigore per il periodo d'imposta 2000;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IRAP pari ai maggiori ricavi o compensi indicati al **rigo D19**. Per il titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale il maggiore imponibile IRAP è pari ai complessivi maggiori ricavi al lordo della quota attribuibile, ai fini della definizione automatica dei relativi redditi di partecipazione, ai collaboratori o al coniuge;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta regionale sulle attività produttive determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota indicata nella **colonna 2**.

Nel **rigo D27 "IVA"** indicare:

- nella **colonna 2**, l'aliquota media IVA risultante dal seguente rapporto sulla base dei dati desunti dal **rigo D5**:

$$\text{Aliquota media} = \frac{\text{IVA operazioni imponibili (col.5)} + \text{IVA SIAE (col. 4)} - \text{Altra IVA (col. 3)}}{\text{Volume d'affari (col. 1)} + \text{Altre operazioni IVA (col.2)}}$$

## Istruzioni per la compilazione

- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IVA pari all'importo indicato nel **rigo D19**. Per il titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale il maggiore imponibile IVA è pari ai complessivi maggiori ricavi al lordo della quota attribuibile, ai fini della definizione automatica dei relativi redditi di partecipazione, ai collaboratori o al coniuge;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta sul valore aggiunto ottenuta applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota media indicata nella **colonna 2**.

Nel **rigo D28** riportare la somma degli importi indicati nella **colonna 4** dei **righi** da **D22** a **D27**.

## SEZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La sezione deve essere compilata dalle persone fisiche per le quali la definizione dei redditi di impresa o di lavoro autonomo, anche prodotti in forma associata rileva ai fini contributivi sulla base della disposizione normativa contenuta nell'articolo 7 comma 9, della legge.

Al riguardo si precisa che:

- per il calcolo dei contributi previdenziali la definizione automatica rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso e non sono dovuti interessi e sanzioni;
- i maggiori contributi dovuti devono essere versati secondo le ordinarie modalità previste dai singoli Enti, Casse o Istituti previdenziali.

Nei **righi** da **D29** a **D33**:

- indicare in **colonna 1**, i codici fiscali dell'Ente o della Cassa o Istituto previdenziale;
- la **casella 2 "Posizioni plurime"** va barrata dal titolare di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria nonché dai soggetti iscritti contestualmente a più gestioni previdenziali;
- nella **colonna 3**, indicare il maggiore imponibile contributivo;
- nella **colonna 4**, indicare i maggiori contributi determinati in base alle aliquote vigenti per l'anno 2000.

## 6. QUADRO E – PERIODO D'IMPOSTA 2001

Il quadro si compone di quattro sezioni:

- elementi per l'autoliquidazione;
- redditi definiti e metodologie applicate;
- calcolo delle maggiori imposte;
- contributi previdenziali.

### SEZIONE ELEMENTI PER L'AUTOLIQUIDAZIONE

Nella sezione vanno indicati i dati, relativi all'anno 2001, utilizzati dal contribuente per l'autoliquidazione delle somme dovute per la definizione. I soggetti che definiscono esclusivamente redditi prodotti in forma associata, sulla base della comunicazione dei soggetti partecipati, devono compilare solamente il **rigo E3**.

Nel **rigo E1** i soggetti che definiscono redditi d'impresa devono indicare:

- nella **colonna 1**, i ricavi dichiarati comprensivi degli eventuali importi indicati ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri. In caso di esercizio di più attività, in presenza di contabilità separate va indicata la somma complessiva dei ricavi;
- nella **colonna 2**, l'eventuale importo dichiarato ai fini dell'adeguamento;
- nella **colonna 3**, i complessivi redditi dichiarati relativi alle sole attività esercitate cui non si applicano gli studi di settore ed i parametri, per le quali sono utilizzate le metodologie di determinazione dei maggiori ricavi sulla base delle tabelle di redditività di cui all'art. 4 del D.M..

Nel **rigo E2** i soggetti che definiscono redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti o di professioni devono indicare:

- nella **colonna 1**, i compensi dichiarati comprensivi degli eventuali importi indicati ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri;
- nella **colonna 2**, l'eventuale importo dichiarato ai fini dell'adeguamento;
- nella **colonna 3**, i complessivi redditi dichiarati relativi alle sole attività esercitate cui non si applicano gli studi di settore ed i parametri, per le quali sono utilizzate le metodologie di determinazione dei maggiori compensi sulla base delle tabelle di redditività di cui all'art. 4 del D.M..

## Istruzioni per la compilazione

Nel **rigo E3** indicare:

- nella **colonna 1**, il reddito imponibile tassato ordinariamente dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- nella **colonna 2**, l'imposta lorda dichiarata relativa al reddito indicato nella **colonna 1**.

Nel **rigo E4** deve essere barrata la casella "**Esente**" dai soli contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, avendo registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 8, primo comma, quarto periodo del D.P.R. n. 322 del 1998). Conseguentemente, non essendo dovuta l'IVA sui maggiori ricavi e compensi di cui al **rigo E19**, tali contribuenti non devono compilare il successivo **rigo E5**.

Nel **rigo E5** indicare:

- nella **colonna 1 "Volume d'affari"**, il volume d'affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- nella **colonna 2 "Altre operazioni IVA"**, l'ammontare delle altre eventuali operazioni effettuate che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, rientranti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 nelle seguenti tipologie:
  - operazioni imponibili SIAE (art. 74, sesto comma);
  - operazioni per le quali ha avuto effetto la dispensa di cui all'art. 36-bis del citato D.P.R.;
  - operazioni fuori campo IVA di cui agli articoli 2, ultimo comma, 3, quarto comma, 7, e 74 primo comma;
- nella **colonna 3 "Altra IVA"**, l'imposta relativa alle eventuali cessioni di beni ammortizzabili e ai passaggi interni e quella detraibile forfetariamente (regimi speciali IVA e citato art. 74, sesto comma);
- nella **colonna 4 "IVA S.I.A.E."**, l'imposta relativa alle eventuali operazioni di cui all'art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, al lordo delle detrazioni;
- nella **colonna 5 "IVA sulle operazioni imponibili"**, l'imposta dichiarata relativa alle operazioni imponibili.

## SEZIONE REDDITI DEFINITI E METODOLOGIE APPLICATE

Nella sezione devono essere indicati i dati relativi ai redditi oggetto di definizione nonché le metodologie applicate per la determinazione dei maggiori ricavi e compensi.

Le persone fisiche che definiscono esclusivamente redditi prodotti in forma associata, sulla base della comunicazione dei soggetti partecipati, devono compilare solamente i **rigi da E16 a E21** con esclusione del **rigo E19**.

Nel **rigo E6** la **casella 1** deve essere barrata in caso di definizione automatica del reddito d'impresa. Indicare:

- nella **colonna 2**, il codice relativo all'attività esercitata, corrispondente a quello indicato nella dichiarazione per il periodo d'imposta 2001;
- nelle **colonne 3, 4 e 5**, i codici delle eventuali altre attività esercitate per le quali è stata tenuta contabilità separata.

Il **rigo E7**, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che utilizzano la metodologia di determinazione dei maggiori ricavi di cui all'art. 4 del citato D.M.. Nelle **colonne 1, 2, 3 e 4** vanno riportati i gruppi omogenei relativi alle attività indicate nelle **colonne 2, 3, 4 e 5** del **rigo E6**, desunti dagli allegati A e B del medesimo decreto, consultabili nei siti Internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Nel **rigo E8** la **casella 1** deve essere barrata in caso di definizione automatica dei redditi di lavoro autonomo.

Indicare:

- nella **colonna 2**, il codice relativo all'attività esercitata, corrispondente a quello indicato nella dichiarazione per il periodo d'imposta 2001;
- nelle **colonne 3, 4 e 5** i codici relativi ad eventuali altre attività esercitate.

Il **rigo E9**, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che utilizzano la metodologia di determinazione dei maggiori compensi di cui all'art. 4 del citato D.M..

Nelle colonne **1, 2, 3 e 4** vanno riportati i gruppi omogenei relativi alle attività indicati nelle **colonne 2, 3, 4 e 5** del **rigo E8**, desunti dagli allegati A e B del medesimo decreto.

Nel **rigo E10** barrare le caselle corrispondenti alle metodologie utilizzate per la determinazione dei maggiori ricavi e/o compensi ai fini della definizione automatica mediante autoliquidazione.

## Istruzioni per la compilazione

Si precisa che:

- la **casella 1 “Studi di settore”** e la **casella 2 “Studi di settore-annotazione separata”** devono essere barrate dai soggetti che determinano i maggiori ricavi e/o compensi utilizzando il software “GE.RI.CO.” ovvero “GE.RI.CO.– Annotazione Separata”, secondo le disposizioni previste dall’art. 2 del D.M.;
- la **casella 3 “Parametri”** deve essere barrata dai soggetti che determinano i maggiori ricavi e/o compensi utilizzando il software “Parametri” secondo le disposizioni previste dall’art. 3 del D.M.;
- la **casella 4 “Tabelle di redditività”** deve essere barrata dai soggetti, cui non si applicano gli studi di settore ed i parametri, che determinano i maggiori ricavi e/o compensi secondo le disposizioni previste dall’art. 4 del D.M.  
Tale casella dovrà essere barrata anche dalle persone fisiche che, sulla base delle disposizioni dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno determinato i redditi di impresa o di lavoro autonomo in maniera “forfetaria”.

Nel **rigo E11**, i soggetti che si avvalgono della metodologia “studi di settore”, devono indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello studio di settore applicato;
- nelle **colonne 2, 3 e 4**, i codici degli eventuali ulteriori studi applicati.

Il **rigo E12** deve essere compilato dai soggetti che risultano “congrui” ai fini degli studi di settore o dei parametri.

In particolare i contribuenti devono barrare:

- la **casella 1**, se titolari di reddito d’impresa ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, ricavi di ammontare non inferiore a quello puntuale di riferimento calcolato dall’applicazione “GE.RI.CO.”;
- la **casella 2**, se titolari di reddito di lavoro autonomo ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, compensi di ammontare non inferiore a quello puntuale di riferimento calcolato dall’applicazione “GE.RI.CO.”;
- la **casella 3**, se titolari di reddito d’impresa ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, ricavi di ammontare non inferiore al valore determinato sulla base dei parametri, ridotto del fattore di adeguamento;
- la **casella 4**, se titolari di reddito di lavoro autonomo ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, compensi di ammontare non inferiore al valore determinato sulla base dei parametri, ridotto del fattore di adeguamento.

Nel **rigo E13** devono barrare:

- la **casella 1** i contribuenti esercenti attività d’impresa che hanno applicato la metodologia degli studi di settore, per i quali il software “GE.RI.CO.” non ha riscontrato anomalie negli indici di coerenza economica;
- la **casella 2** i contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo professionale ed artistico che hanno applicato la metodologia degli studi di settore, per i quali il software “GE.RI.CO.” non ha riscontrato anomalie negli indici di coerenza economica.

Nel **rigo E14** barrare:

- la **casella 1**, se in dichiarazione è stata indicata l’esistenza di cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore;
- la **casella 2**, se in dichiarazione è stata indicata l’esistenza di cause di esclusione dall’applicazione dei parametri.

Nel **rigo E15**, la **casella 1** deve essere barrata se in dichiarazione è stata indicata la presenza di cause di inapplicabilità degli studi di settore.

Nel **rigo E16** barrare la **casella 1** nel caso di definizione di redditi prodotti in forma associata.

Nei **righe E17 e E18, colonne 1 e 2** indicare i codici fiscali delle società o associazioni partecipate nonché dei titolari di impresa familiare o azienda coniugale.

Nel **rigo E19** riportare la somma dei maggiori ricavi e/o compensi determinati mediante l’applicazione delle metodologie indicate nel **rigo E10**, comunque non inferiore agli importi minimi previsti dalla legge per ciascuna tipologia di reddito, pari a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Qualora la definizione sia effettuata dal titolare dell’impresa familiare o azienda coniugale, l’adeguamento dei maggiori ricavi al suddetto importo minimo di 600 euro è operato esclusivamente da parte di tale soggetto; in tal caso, nel **rigo E19** indicare la differenza tra i maggiori ricavi minimi (600 euro) e la quota attribuibile, ai fini della definizione automatica dei relativi redditi di partecipazione, ai collaboratori o al coniuge in relazione ai soli maggiori ricavi determinati sulla base della metodologia indicata nel **rigo E10**.

## Istruzioni per la compilazione

Il **rigo E20** deve essere compilato solo dai soggetti che hanno barrato la **casella 1** del **rigo E16** e/o compilato il **rigo E 19**. In presenza di perdite d'esercizio ovvero a riporto da precedenti esercizi, dedotte nella dichiarazione, indicare le componenti reddituali compensate con le perdite stesse. Tali componenti reddituali costituiscono incremento della base imponibile ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. M..

Nel **rigo E21**, i contribuenti che definiscono redditi prodotti in forma associata, devono indicare l'ammontare dei maggiori redditi a loro imputabili in base alla definizione automatica effettuata dai soggetti partecipati.

## SEZIONE CALCOLO DELLE MAGGIORI IMPOSTE

Nella sezione vanno indicati i dati relativi al calcolo delle maggiori imposte determinate secondo l'art. 5 del D. M..

Nel **rigo E22 "IRPEF"** indicare:

- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IRPEF pari alla somma degli importi indicati ai **rigi E19, E20 e E21**;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta dovuta, pari alla differenza tra l'imposta lorda a determinazione ordinaria, calcolata applicando le aliquote vigenti al reddito imponibile rideeterminato (reddito imponibile a tassazione ordinaria dichiarato incrementato dell'importo di **colonna 3** del **rigo E22**), e l'imposta lorda a determinazione ordinaria dichiarata.

Nel **rigo E23 "Addizionale regionale"** indicare:

- nella **colonna 1** il codice della regione di residenza al 31 dicembre 2001 (vedasi tabella D riportata in coda alle istruzioni);
- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in vigore per il periodo d'imposta 2001;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile pari alla somma degli importi indicati ai **rigi E19, E20 e E21**;
- nella **colonna 4**, la maggiore addizionale regionale determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota riportata nella **colonna 2**.

Nel **rigo E24 "Addizionale comunale"** indicare:

- nella **colonna 1**, il codice catastale del comune di residenza al 31 dicembre 2001 (vedasi tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO/2002 persone fisiche fascicolo 1);
- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in vigore per il periodo d'imposta 2001;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile pari alla somma degli importi indicati ai **rigi E19, E20 e E21**;
- nella **colonna 4**, la maggiore addizionale comunale determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota riportata nella **colonna 2**.

Nel **rigo E25 "IRPEG"** indicare:

- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'imposta sulle persone giuridiche in vigore per il periodo d'imposta 2001;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IRPEG pari alla somma degli importi indicati ai **rigi E19 e E20**;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta sul reddito delle persone giuridiche determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota riportata nella **colonna 2**.

Nel **rigo E26 "IRAP"** indicare:

- nella **colonna 1**, il codice della regione prevalente. Si ricorda che ai fini IRAP per regione prevalente si intende quella in cui è stato realizzato il maggior valore della produzione netta;
- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'IRAP in vigore per il periodo d'imposta 2001;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IRAP pari ai maggiori ricavi o compensi indicati al **rigo E19**. Per il titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale il maggiore imponibile IRAP è pari ai complessivi maggiori ricavi al lordo della quota attribuibile, ai fini della definizione automatica dei relativi redditi di partecipazione, ai collaboratori o al coniuge;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta regionale sulle attività produttive determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota indicata nella **colonna 2**.

## Istruzioni per la compilazione

Nel **rigo E27 "IVA"** indicare:

- nella **colonna 2**, l'aliquota media IVA risultante dal seguente rapporto sulla base dei dati desunti dal **rigo E5**:

$$\text{Aliquota media} = \frac{\text{IVA operazioni imponibili (col.5)} + \text{IVA SIAE (col. 4)} - \text{Altra IVA (col. 3)}}{\text{Volume d'affari (col. 1)} + \text{Altre operazioni IVA (col.2)}}$$

- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IVA pari all'importo indicato nel **rigo E19**. Per il titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale il maggiore imponibile IVA è pari ai complessivi maggiori ricavi al lordo della quota attribuibile, ai fini della definizione automatica dei relativi redditi di partecipazione, ai collaboratori o al coniuge;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta sul valore aggiunto ottenuta applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota media indicata nella **colonna 2**.

Nel **rigo E28** riportare la somma degli importi indicati **nella colonna 4** dei **rigi** da **E22** a **E27**.

## SEZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La sezione deve essere compilata dalle persone fisiche per le quali la definizione dei redditi di impresa o di lavoro autonomo, anche prodotti in forma associata rileva ai fini contributivi sulla base della disposizione normativa contenuta nell'articolo 7 comma 9, della legge.

Al riguardo si precisa che:

- per il calcolo dei contributi previdenziali la definizione automatica rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso e non sono dovuti interessi e sanzioni;
- i maggiori contributi dovuti devono essere versati secondo le ordinarie modalità previste dai singoli Enti, Casse o Istituti previdenziali.

Nei **rigi** da **E29** a **E33**:

- indicare in **colonna 1**, i codici fiscali dell'Ente o della Cassa o Istituto previdenziale;
- la **casella 2 "Posizioni plurime"** va barrata dal titolare di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria nonché dai soggetti iscritti contestualmente a più gestioni previdenziali;
- nella **colonna 3**, indicare il maggiore imponibile contributivo;
- nella **colonna 4**, indicare i maggiori contributi determinati in base alle aliquote vigenti per l'anno 2001.

## 7. QUADRO EE - PERIODO D'IMPOSTA 2002

Il quadro si compone di quattro sezioni:

- elementi per l'autoliquidazione;
- redditi definiti e metodologie applicate;
- calcolo delle maggiori imposte;
- contributi previdenziali.

### SEZIONE ELEMENTI PER L'AUTOLIQUIDAZIONE

Nella sezione vanno indicati i dati, relativi all'anno 2002, utilizzati dal contribuente per l'autoliquidazione delle somme dovute per la definizione. I soggetti che definiscono esclusivamente redditi prodotti in forma associata, sulla base della comunicazione dei soggetti partecipati, devono compilare solamente il **rigo EE3**.

Nel **rigo EE1** i soggetti che definiscono redditi d'impresa devono indicare:

- nella **colonna 1**, i ricavi dichiarati comprensivi degli eventuali importi indicati ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri. In caso di esercizio di più attività, in presenza di contabilità separate va indicata la somma complessiva dei ricavi;
- nella **colonna 2**, l'eventuale importo dichiarato ai fini dell'adeguamento;
- nella **colonna 3**, i complessivi redditi dichiarati relativi alle sole attività esercitate cui non si applicano gli studi di settore ed i parametri, per le quali sono utilizzate le metodologie di determinazione dei maggiori ricavi sulla base delle tabelle di redditività di cui all'art. 4 del D.M..



## Istruzioni per la compilazione

Nel **rigo EE2** i soggetti che definiscono redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti o di professioni devono indicare:

- nella **colonna 1**, i compensi dichiarati comprensivi degli eventuali importi indicati ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri;
- nella **colonna 2**, l'eventuale importo dichiarato ai fini dell'adeguamento;
- nella **colonna 3**, i complessivi redditi dichiarati relativi alle sole attività esercitate cui non si applicano gli studi di settore ed i parametri, per le quali sono utilizzate le metodologie di determinazione dei maggiori compensi sulla base delle tabelle di redditività di cui all'art. 4 del D.M..

Nel **rigo EE3** indicare:

- nella **colonna 1**, il reddito imponibile tassato ordinariamente dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- nella **colonna 2**, l'imposta lorda dichiarata relativa al reddito indicato nella **colonna 1**.

Nel **rigo EE4** deve essere barrata la casella **"Esente"** dai soli contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, avendo registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 8, primo comma, quarto periodo del D.P.R. n. 322 del 1998). Conseguentemente, non essendo dovuta l'IVA sui maggiori ricavi e compensi di cui al **rigo EE19**, tali contribuenti non devono compilare il successivo **rigo EE5**.

Nel **rigo EE5** indicare:

- nella **colonna 1 "Volume d'affari"**, il volume d'affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- nella **colonna 2 "Altre operazioni IVA"**, l'ammontare delle altre eventuali operazioni effettuate che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, rientranti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 nelle seguenti tipologie:
  - operazioni imponibili SIAE (art. 74, sesto comma);
  - operazioni per le quali ha avuto effetto la dispensa di cui all'art. 36-bis del citato D.P.R.;
  - operazioni fuori campo IVA di cui agli articoli 2, ultimo comma, 3, quarto comma, 7, e 74 primo comma;
- nella **colonna 3 "Altra IVA"**, l'imposta relativa alle eventuali cessioni di beni ammortizzabili e ai passaggi interni e quella detraibile forfetariamente (regimi speciali IVA e citato art. 74, sesto comma);
- nella **colonna 4 "IVA S.I.A.E."**, l'imposta relativa alle eventuali operazioni di cui all'art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, al lordo delle detrazioni;
- nella **colonna 5 "IVA sulle operazioni imponibili"**, l'imposta dichiarata relativa alle operazioni imponibili.

## SEZIONE REDDITI DEFINITI E METODOLOGIE APPLICATE

Nella sezione devono essere indicati i dati relativi ai redditi oggetto di definizione nonché le metodologie applicate per la determinazione dei maggiori ricavi e compensi.

Le persone fisiche che definiscono esclusivamente redditi prodotti in forma associata, sulla base della comunicazione dei soggetti partecipati, devono compilare solamente i **rigi** da **EE16** a **EE21** con esclusione del **rigo EE19**.

Nel **rigo EE6** la **casella 1** deve essere barrata in caso di definizione automatica del reddito d'impresa. Indicare:

- nella **colonna 2**, il codice relativo all'attività esercitata, corrispondente a quello indicato nella dichiarazione per il periodo d'imposta 2002;
- nelle **colonne 3, 4 e 5**, i codici delle eventuali altre attività esercitate per le quali è stata tenuta contabilità separata.

Il **rigo EE7**, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che utilizzano la metodologia di determinazione dei maggiori ricavi di cui all'art. 4 del citato D.M.. Nelle **colonne 1, 2, 3 e 4** vanno riportati i gruppi omogenei relativi alle attività indicate nelle **colonne 2, 3, 4 e 5** del **rigo EE6**, desunti dagli allegati A e B del medesimo decreto, consultabili nei siti Internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Nel **rigo EE8** la **casella 1** deve essere barrata in caso di definizione automatica dei redditi di lavoro autonomo.

Indicare:

- nella **colonna 2**, il codice relativo all'attività esercitata, corrispondente a quello indicato nella dichiarazione per il periodo d'imposta 2002;
- nelle **colonne 3, 4 e 5** i codici relativi ad eventuali altre attività esercitate.



## Istruzioni per la compilazione

Il **rigo EE9**, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che utilizzano la metodologia di determinazione dei maggiori compensi di cui all'art. 4 del citato D.M..

Nelle colonne **1, 2, 3 e 4** vanno riportati i gruppi omogenei relativi alle attività indicati nelle **colonne 2, 3, 4 e 5** del **rigo EE8**, desunti dagli allegati A e B del medesimo decreto.

Nel **rigo EE10** barrare le caselle corrispondenti alle metodologie utilizzate per la determinazione dei maggiori ricavi e/o compensi ai fini della definizione automatica mediante autoliquidazione. Si precisa che:

- la **casella 1 "Studi di settore"** e la **casella 2 "Studi di settore-annotazione separata"** devono essere barrate dai soggetti che determinano i maggiori ricavi e/o compensi utilizzando il software "GE.RI.CO." ovvero "GE.RI.CO.- Annotazione Separata", secondo le disposizioni previste dall'art. 2 del D.M.;
- la **casella 3 "Parametri"** deve essere barrata dai soggetti che determinano i maggiori ricavi e/o compensi utilizzando il software "Parametri" secondo le disposizioni previste dall'art. 3 del D.M.;
- la **casella 4 "Tabelle di redditività"** deve essere barrata dai soggetti, cui non si applicano gli studi di settore ed i parametri, che determinano i maggiori ricavi e/o compensi secondo le disposizioni previste dall'art. 4 del D.M..  
Tale casella dovrà essere barrata anche dalle persone fisiche che, sulla base delle disposizioni dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno determinato i redditi di impresa o di lavoro autonomo in maniera "forfetaria".

Nel **rigo EE11**, i soggetti che si avvalgono della metodologia "studi di settore", devono indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello studio di settore applicato;
- nelle **colonne 2, 3 e 4**, i codici degli eventuali ulteriori studi applicati.

Il **rigo EE12** deve essere compilato dai soggetti che risultano "congrui" ai fini degli studi di settore o dei parametri.

In particolare i contribuenti devono barrare:

- la **casella 1**, se titolari di reddito d'impresa ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, ricavi di ammontare non inferiore a quello puntuale di riferimento calcolato dall'applicazione "GE.RI.CO.";
- la **casella 2**, se titolari di reddito di lavoro autonomo ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, compensi di ammontare non inferiore a quello puntuale di riferimento calcolato dall'applicazione "GE.RI.CO.";
- la **casella 3**, se titolari di reddito d'impresa ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, ricavi di ammontare non inferiore al valore determinato sulla base dei parametri, ridotto del fattore di adeguamento;
- la **casella 4**, se titolari di reddito di lavoro autonomo ed hanno dichiarato, anche a seguito di adeguamento, compensi di ammontare non inferiore al valore determinato sulla base dei parametri, ridotto del fattore di adeguamento.

Nel **rigo EE13** devono barrare:

- la **casella 1** i contribuenti esercenti attività d'impresa che hanno applicato la metodologia degli studi di settore, per i quali il software "GE.RI.CO." non ha riscontrato anomalie negli indici di coerenza economica;
- la **casella 2** i contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo professionale ed artistico che hanno applicato la metodologia degli studi di settore, per i quali il software "GE.RI.CO." non ha riscontrato anomalie negli indici di coerenza economica.

Nel **rigo EE14** barrare:

- la **casella 1**, se in dichiarazione è stata indicata l'esistenza di cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore;
- la **casella 2**, se in dichiarazione è stata indicata l'esistenza di cause di esclusione dall'applicazione dei parametri.

Nel **rigo EE15**, la **casella 1** deve essere barrata se in dichiarazione è stata indicata la presenza di cause di inapplicabilità degli studi di settore.

Nel **rigo EE16** barrare la **casella 1** nel caso di definizione di redditi prodotti in forma associata.

Nei **righe EE17 e EE18**, **colonne 1 e 2** indicare i codici fiscali delle società o associazioni partecipate nonché dei titolari di impresa familiare o azienda coniugale.

## Istruzioni per la compilazione

Nel **rigo EE19** riportare la somma dei maggiori ricavi e/o compensi determinati mediante l'applicazione delle metodologie indicate nel **rigo EE10**, comunque non inferiore agli importi minimi previsti dalla legge per ciascuna tipologia di reddito, pari a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Qualora la definizione sia effettuata dal titolare dell'impresa familiare o azienda coniugale, l'adeguamento dei maggiori ricavi al suddetto importo minimo di 600 euro è operato esclusivamente da parte di tale soggetto; in tal caso, nel **rigo EE19** indicare la differenza tra i maggiori ricavi minimi (600 euro) e la quota attribuibile, ai fini della definizione automatica dei relativi redditi di partecipazione, ai collaboratori o al coniuge in relazione ai soli maggiori ricavi determinati sulla base della metodologia indicata nel **rigo EE10**. Il **rigo EE20** deve essere compilato solo dai soggetti che hanno barrato la **casella 1** del **rigo EE16** e/o compilato il **rigo EE19**. In presenza di perdite d'esercizio ovvero a riporto da precedenti esercizi, dedotte nella dichiarazione, indicare le componenti reddituali compensate con le perdite stesse. Tali componenti reddituali costituiscono incremento della base imponibile ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. M..

Nel **rigo EE21**, i contribuenti che definiscono redditi prodotti in forma associata, devono indicare l'ammontare dei maggiori redditi a loro imputabili in base alla definizione automatica effettuata dai soggetti partecipati.

## SEZIONE CALCOLO DELLE MAGGIORI IMPOSTE

Nella sezione vanno indicati i dati relativi al calcolo delle maggiori imposte determinate secondo l'art. 5 del D. M..

Nel **rigo EE22 "IRPEF"** indicare:

- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IRPEF pari alla somma degli importi indicati ai **rigi EE19, EE20 e EE21**;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta dovuta, pari alla differenza tra l'imposta lorda a determinazione ordinaria, calcolata applicando le aliquote vigenti al reddito imponibile rideterminato (reddito imponibile a tassazione ordinaria dichiarato incrementato dell'importo di **colonna 3** del **rigo EE22**), e l'imposta lorda a determinazione ordinaria dichiarata.

Nel **rigo EE23 "Addizionale regionale"** indicare:

- nella **colonna 1** il codice della regione di residenza al 31 dicembre 2002 (vedasi tabella D riportata in coda alle istruzioni);
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile pari alla somma degli importi indicati ai **rigi EE19, EE20 e EE21**;
- nella **colonna 4**, la maggiore addizionale regionale determinata applicando al maggiore imponibile le aliquote vigenti consultabili nella tabella E riportata in coda alle istruzioni.

Nel **rigo EE24 "Addizionale comunale"** indicare:

- nella **colonna 1**, il codice catastale del comune di residenza al 31 dicembre 2002 (vedasi tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO/2003 persone fisiche fascicolo 1);
- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in vigore per il periodo d'imposta 2002;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile pari alla somma degli importi indicati ai **rigi EE19, EE20 e EE21**;
- nella **colonna 4**, la maggiore addizionale comunale determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota riportata nella **colonna 2**.

Nel **rigo EE25 "IRPEG"** indicare:

- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'imposta sulle persone giuridiche in vigore per il periodo d'imposta 2002;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IRPEG pari alla somma degli importi indicati ai **rigi EE19 e EE20**;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta sul reddito delle persone giuridiche determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota riportata nella **colonna 2**.

Nel **rigo EE26 "IRAP"** indicare:

- nella **colonna 1**, il codice della regione prevalente. Si ricorda che ai fini IRAP per regione prevalente si intende quella in cui è stato realizzato il maggior valore della produzione netta;
- nella **colonna 2**, l'aliquota dell'IRAP in vigore per il periodo d'imposta 2002;
- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IRAP pari ai maggiori ricavi o compensi indicati al **rigo EE19**. Per il titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale il maggiore imponibile IRAP

## Istruzioni per la compilazione

è pari ai complessivi maggiori ricavi al lordo della quota attribuibile, ai fini della definizione automatica dei relativi redditi di partecipazione, ai collaboratori o al coniuge;

- nella **colonna 4**, la maggiore imposta regionale sulle attività produttive determinata applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota indicata nella **colonna 2**.

Nel **rigo EE27 "IVA"** indicare:

- nella **colonna 2**, l'aliquota media IVA risultante dal seguente rapporto sulla base dei dati desunti dal **rigo EE5**:

$$\text{Aliquota media} = \frac{\text{IVA operazioni imponibili (col.5) + IVA SIAE (col. 4) - Altra IVA (col. 3)}}{\text{Volume d'affari (col. 1) + Altre operazioni IVA (col.2)}}$$

- nella **colonna 3**, il maggiore imponibile IVA pari all'importo indicato nel **rigo EE19**. Per il titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale il maggiore imponibile IVA è pari ai complessivi maggiori ricavi al lordo della quota attribuibile, ai fini della definizione automatica dei relativi redditi di partecipazione, ai collaboratori o al coniuge;
- nella **colonna 4**, la maggiore imposta sul valore aggiunto ottenuta applicando al maggiore imponibile di **colonna 3** l'aliquota media indicata nella **colonna 2**.

Nel **rigo EE28** riportare la somma degli importi indicati **nella colonna 4** dei **rigi da EE22 a EE27**.

## SEZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La sezione deve essere compilata dalle persone fisiche per le quali la definizione dei redditi di impresa o di lavoro autonomo, anche prodotti in forma associata rileva ai fini contributivi sulla base della disposizione normativa contenuta nell'articolo 7 comma 9, della legge.

Al riguardo si precisa che:

- per il calcolo dei contributi previdenziali la definizione automatica rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso e non sono dovuti interessi e sanzioni;
- i maggiori contributi dovuti devono essere versati secondo le ordinarie modalità previste dai singoli Enti, Casse o Istituti previdenziali.

Nei **rigi da EE29 a EE33**:

- indicare in **colonna 1**, i codici fiscali dell'Ente o della Cassa o Istituto previdenziale;
- la **casella 2 "Posizioni plurime"** va barrata dal titolare di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria nonché dai soggetti iscritti contestualmente a più gestioni previdenziali;
- nella **colonna 3**, indicare il maggiore imponibile contributivo;
- nella **colonna 4**, indicare i maggiori contributi determinati in base alle aliquote vigenti per l'anno 2002.

## 8. QUADRO F - DEFINIZIONE AUTOMATICA DA PARTE DEI TITOLARI DI REDDITO AGRARIO E DI IMPRESE DI ALLEVAMENTO

Il quadro deve essere compilato dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del TUIR e dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo TUIR che si avvalgono della definizione automatica per tutti o alcuni periodi d'imposta dal 1998 al 2002.

Nei **rigi da F1 a F5** in relazione a ciascun periodo d'imposta interessato indicare:

- nella **colonna 2**, il volume d'affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- nella **colonna 3**, l'importo dovuto determinato sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del D. M., in relazione alle fasce di volume d'affari di seguito indicate:
  - a) **75 euro**, se il volume di affari dichiarato è di importo non superiore a 15.494 euro;
  - b) **150 euro**, se il volume d'affari dichiarato è di importo superiore a 15.494 euro ma non a 51.646 euro;
  - c) **300 euro**, se il volume d'affari dichiarato è di importo superiore a 51.646 euro ma non a 185.924 euro;
  - d) **500 euro**, se il volume d'affari dichiarato è di importo superiore a 185.924 euro ma non a 309.874 euro;
  - e) **1.500 euro**, se il volume d'affari dichiarato è di importo superiore a 309.874 euro.

## Istruzioni per la compilazione

La **casella "Esonero"** deve essere barrata per ciascun periodo d'imposta per il quale i contribuenti interessati si sono avvalsi del regime di esonero di cui all'art. 34, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. In tal caso in colonna 3 indicare l'importo pari a 75 euro come previsto dal comma 2 dell'art. 6 del predetto D.M..

## 9. QUADRO G - PROSPETTO DEGLI IMPORTI AUTOLIQUIDATI

### Quadro G - Prospetto degli Importi autoliquidati

Il quadro è diviso in due sezioni:

- importi autoliquidati;
- dati del versamento.

Nella **sezione "Importi autoliquidati"**, nel rigo **G1**, riservato ai contribuenti che effettuano la definizione automatica per il periodo d'imposta 1997, va riportato l'importo pari a 300 euro, previsto dall'art. 7, comma 5, della legge.

Nei **righi da G2 a G5-bis** per ciascuna annualità interessata:

- nella **colonna 1**, riportare dai **righi B27, C28, D28, E28 ed EE28** il totale delle maggiori imposte autoliquidate;
- nella **colonna 2**, indicare la somma degli altri importi previsti dalla legge ai fini del calcolo delle complessive somme dovute per la definizione automatica.

In particolare sono dovute:

– **per i contribuenti che hanno autoliquidato maggiori imposte indicate in colonna 1:**

- **300 euro.** Tale importo è dovuto da tutti i contribuenti compresi i soggetti che hanno applicato gli studi di settore e che non hanno riscontrato anomalie negli indici di coerenza economica (soggetti "non congrui e coerenti"), e i soggetti "non congrui" sulla base dei parametri;
- **600 euro** per i contribuenti che hanno applicato gli studi di settore e che hanno riscontrato anomalie negli indici di coerenza economica (soggetti "non congrui e non coerenti").

I suddetti importi non sono dovuti dalle persone fisiche che si avvalgono della definizione automatica dei soli redditi di partecipazione;

– **per i contribuenti che non hanno autoliquidato maggiori imposte (art. 7 comma 6 della legge):**

- **300 euro** per i contribuenti "congrui e coerenti" in base agli studi di settore ovvero "congrui" sulla base dei parametri;
- **600 euro**, per i contribuenti che, pur risultando congrui sulla base degli studi di settore, hanno riscontrato anomalie negli indici di coerenza economica ("congrui e non coerenti");

In tale colonna devono in ogni caso essere riportati gli eventuali importi autoliquidati nel quadro F sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 1, del D.M..

Nel **rigo G6** riportare:

- nella **colonna 1**, il totale delle maggiori imposte, pari alla somma degli importi indicati nella **colonna 1** dei **righi da G2 a G5-bis**;
- nella **colonna 2**, il totale degli altri importi dovuti, pari alla somma degli importi indicati nella **colonna 2** dei **righi da G1 a G5-bis**.

Nel rigo G6-bis "Maggiori imposte autoliquidate da precedenti comunicazioni", riportare il totale delle maggiori imposte autoliquidate per annualità già definite, oggetto di precedente comunicazione.

Nel **rigo G7** riportare:

- in **colonna 1 "Importo dovuto in base alla presente comunicazione"**, l'importo autoliquidato ai fini della definizione automatica pari alla somma delle maggiori imposte indicate in **colonna 1** del **rigo G6** (al netto delle eventuali riduzioni previste dalla legge), e dell'importo indicato in **colonna 2** dello stesso rigo.

A tal proposito, si evidenzia che:

- il comma 5 dell'articolo 7 della legge prevede che le complessive maggiori imposte relative alle annualità oggetto di definizione sono interamente dovute fino all'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e fino all'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti;
- sulla parte rispettivamente eccedente tali limiti opera la riduzione del 50 per cento.

Per usufruire della riduzione, pertanto, le maggiori imposte indicate nel **rigo G6 colonna 1** devono essere superiori ai predetti importi di 5.000 o 10.000 euro; la parte eccedente tali importi, ridotta del 50 per cento, va sommata ai 5.000 o 10.000 euro, al fine di determinare il totale importo dovuto a titolo di maggiori imposte.

## Istruzioni per la compilazione

Per i soli soggetti che hanno precedentemente presentato una comunicazione ai sensi dell'art. 7, si producono i seguenti effetti:

- se l'importo indicato nel rigo **G6-bis "Maggiori imposte autoliquidate da precedenti comunicazioni"** è maggiore dei predetti importi di 5.000 o 10.000 euro, le maggiori imposte indicate nel **rigo G6 colonna 1** devono essere ridotte del 50 per cento;
- se l'importo indicato nel rigo **G6-bis "Maggiori imposte autoliquidate da precedenti comunicazioni"** è inferiore ai predetti importi di 5.000 o 10.000 euro occorre sommare le maggiori imposte indicate nel **rigo G6 colonna 1** all'importo indicato nel rigo **G6-bis**. Se tale somma è superiore agli importi di 5.000 o 10.000 euro, la parte eccedente tali importi, ridotta del 50 per cento, va sommata alla differenza tra 5.000 o 10.000 euro e l'importo indicato nel rigo **G6-bis**.

Si precisa ulteriormente che gli altri importi indicati nel **rigo G6 colonna 2**, rispetto ai quali non opera la riduzione del 50 per cento, sono dovuti per intero;

- in **colonna 1 bis, "Importo precedentemente versato"** l'importo dei versamenti già effettuati **per il perfezionamento** di eventuali annualità precedentemente definite;
- in **colonna 2, "importo versato in base alla presente comunicazione"** l'importo del versamento effettuato ai fini del perfezionamento della definizione;
- in **colonna 3 "importo residuo da versare"** l'eventuale importo residuo da versare, qualora il contribuente si avvalga della possibilità di rateizzazione prevista dall'art. 7, comma 5, della legge.

A tal fine si precisa che la rateizzazione opera qualora le complessive somme dovute siano superiori, rispettivamente, all'importo di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri oggetti. Le somme eccedenti tali limiti possono essere versate in due rate, di pari importo, entro le date definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Come disposto dall'art. 2 commi 44, lett. a) nn. 1) e 2) e 51) della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, per i soli soggetti che hanno già effettuato versamenti ai sensi dell'art. 7, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 aprile 2004, è pari:

- all'intero importo dovuto **in base alla presente comunicazione**, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;
- al dieci per cento di quanto dovuto, **al lordo delle eventuali riduzioni previste dalla legge**, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e di 200 euro per gli altri soggetti se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro.

Nella sezione **"Dati del versamento"** nel **rigo G8** indicare la data e gli estremi del versamento. Si ricorda che i termini di versamento cadono:

- entro il 16 aprile 2004 per i soggetti che definiscono redditi d'impresa e di lavoro autonomo nonché per gli imprenditori agricoli e i titolari di imprese di allevamento di cui al comma 2 della legge;
- entro la data definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per le persone fisiche che definiscono redditi prodotti in forma associata ovvero che effettuano la definizione automatica dei predetti redditi unitamente alle fattispecie di cui al punto precedente.

Si ricorda che gli importi oggetto di rateizzazione devono essere maggiorati degli interessi legali a decorrere:

- dalla data definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione dell'anno 2002;
- dal 17 ottobre 2003 per la definizione degli anni dal 1997 al 2001.

**Nelle ipotesi di riduzione delle imposte dovute, descritte in commento al rigo G7, gli interessi sugli importi residui da versare per effetto della rateizzazione devono essere calcolati imputando le somme ridotte alle annualità di imposta più recenti.**

Il versamento è effettuato con il modello di pagamento **F24** utilizzando il **codice tributo 8101**. È esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni.

**TABELLA A**  
**SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE**

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

**TABELLA B**  
**SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI**

CODICE	NATURA GIURIDICA
	<b><i>Soggetti residenti</i></b>
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del Titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142
	<b><i>Soggetti non residenti</i></b>
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

**TABELLA C  
CODICI DI CARICA**

- 1** – rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2** – rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
- 3** – curatore fallimentare
- 4** – commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5** – commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante, dei beni sequestrati;
- 6** – rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7** – erede del contribuente
- 8** – liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9** – rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione)
- 10** – amministratore di condominio
- 11** – condomino
- 12** – per conto di una pubblica amministrazione
- 13** – commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

**TABELLA D  
ELENCO CODICI REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	12	Molise
02	Basilicata	13	Piemonte
03	Bolzano	14	Puglia
04	Calabria	15	Sardegna
05	Campania	16	Sicilia
06	Emilia Romagna	17	Toscana
07	Friuli Venezia Giulia	18	Trento
08	Lazio	19	Umbria
09	Liguria	20	Valle d'Aosta
10	Lombardia	21	Veneto
11	Marche		



## TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2002

REGIONE	SCAGLIONI DI REDDITO		ALIQUOTA	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI (REGIONI LOMBARDIA, MARCHE E VENETO)	NOTE
	oltre euro	fino a euro			
Abruzzo	Per qualunque reddito		0,90%		
Basilicata	Per qualunque reddito		0,90%		
Bolzano	Per qualunque reddito		0,90%		
Calabria	Per qualunque reddito		0,90%		
Campania	Per qualunque reddito		0,90%		
Emilia Romagna	Per qualunque reddito		0,90%		
Friuli Venezia Giulia	Per qualunque reddito		0,90%		
Lazio	Per qualunque reddito		0,90%		
Liguria	Per qualunque reddito		0,90%		
Lombardia		15.493,71	1,20%	1,2% sull'intero importo	È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % in determinate condizioni. Vedere in appendice voce "Addizionale regionale - casi particolari".
	15.493,71	30.987,41	1,30%	185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71	
	30.987,41		1,40%	387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41	
Marche		15.493,71	0,90%	0,90% sull'intero importo	
	15.493,71	30.987,41	1,91%	139,44 + 1,91% sulla parte che eccede 15.493,71	
	30.987,41	69.721,68	3,60%	435,37 + 3,60% sulla parte che eccede 30.987,41	
	69.721,68		4,00%	1.829,80 + 4,00% sulla parte che eccede 69.721,68	
Molise	Per qualunque reddito		0,90%		
Piemonte	Per redditi fino a euro 10.329,14		0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 10.329,14 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.329,14. Ad esempio per un reddito di euro 15.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a 210,00.
	Per redditi superiori a euro 10.329,14		1,40%	1,40% sull'intero importo	
Puglia	Per qualunque reddito		1,40%		
Sardegna	Per qualunque reddito		0,90%		
Sicilia	Per qualunque reddito		0,90%		
Toscana	Per qualunque reddito		0,90%		
Trento	Per qualunque reddito		0,90%		
Umbria	Per redditi fino a euro 10.329,14		0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 10.329,14 l'aliquota del 1,10 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.329,14. Ad esempio per un reddito di euro 15.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a 165,00.
	Per redditi superiori a euro 10.329,14		1,10%	1,10% sull'intero importo	
Valle d'Aosta	Per qualunque reddito		0,90%		
Veneto	10.329,14		1,20%	1,20% sull'intero importo	È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % in determinate condizioni. Vedere in appendice voce "Addizionale regionale - casi particolari".
	10.329,14	15.493,71	1,30%	123,95 + 1,30% sulla parte che eccede 10.329,14	
	15.493,71	69.721,68	1,40%	191,09 + 1,40% sulla parte che eccede 15.493,71	
	69.721,68		1,90%	950,28 + 1,90% sulla parte che eccede 69.721,68	